

Codice A1513B

D.D. 11 gennaio 2019, n. 28

Approvazione modulistica relativa agli schemi di conferimento di incarico per lo svolgimento delle procedure di adozione internazionale per le coppie che conferiscono incarico al Servizio Regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte.

Premesso che in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29/05/1993, la Regione Piemonte con legge regionale n. 30 del 16/11/2001 ha istituito l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI);

premessi che con provvedimento n. 32/2003 del 17/02/2003 la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato l'iscrizione dell'ARAI - Regione Piemonte all'Albo degli enti autorizzati ad operare in Brasile, Burkina Faso, Cina, Corea del Sud, Federazione Russa, Lettonia, Moldavia e Slovacchia e con successivi provvedimenti ha deliberato l'iscrizione dell'ARAI - Regione Piemonte ad operare in Senegal, Guatemala, Colombia, Capo Verde ed Etiopia;

richiamata la delibera del 28/10/2008 con la quale la Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato un accordo di collaborazione con l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, quale unico Ente Pubblico operativo sul territorio italiano, per la presa in carico delle coppie residenti in Italia formate da cittadini stranieri, o da un cittadino straniero e uno italiano, che desiderano adottare nel Paese d'origine, di uno o di entrambi i coniugi, in cui non operano Enti italiani;

considerato che la L.R. 7/2018, art. 12, ha definito un processo di internalizzazione delle attività, del personale dipendente e del patrimonio dell'ARAI a far data dall'1 gennaio 2019, con contestuale abrogazione della disciplina istitutiva dell'Agenzia, trasferimento del personale dipendente nel ruolo della Regione e subentro della Regione Piemonte, a titolo universale, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

dato atto che, in attuazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 7 del 29/06/2018 e per garantire il concreto esercizio delle funzioni dall'ARAI al Servizio regionale per le adozioni internazionali, istituito presso il Settore "*Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale*" della Direzione Coesione Sociale, la Giunta regionale, con deliberazione n. 73-8225 del 20 dicembre 2018 ha stabilito il trasferimento del personale dipendente a tempo indeterminato in ruolo all'ARAI e ha indicato modalità operative di natura tecnica, amministrativa e contabile;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2018, n. 95-7421 di nomina della responsabile del Settore "*Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale*" della Direzione Coesione Sociale presso cui è istituito il Servizio regionale per le adozioni internazionali;

vista la delibera n. 159 del 5/12/2018 con cui la Commissione per le adozioni internazionali ha preso atto del trasferimento delle funzioni dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali alla Direzione Coesione Sociale e ha disposto, con decorrenza dall'1 gennaio 2019, il passaggio dei rapporti e delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività nelle procedure di adozione

internazionale, di cui alla legge n. 184/1983 e s.m.i., dall'ARAI al Servizio regionale per le adozioni internazionali e relativa sostituzione nell'Albo degli enti autorizzati;

dato atto che con deliberazione n. 73-8225 del 20 dicembre 2018 la Giunta ha demandato alla Direzione Coesione Sociale gli adempimenti necessari per garantire la rappresentatività in Italia e all'estero del Servizio regionale per le adozioni internazionali, adempimenti in fase di esecuzione;

ricordato altresì che la D.G.R. n. 73-8225 del 20 dicembre 2018 stabilisce che in sede di prima applicazione e fino ad eventuale revisione siano mantenute in vigore le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016 con oggetto "L.R. n. 30/2001. Definizione dei costi a carico delle coppie che conferiscono incarico all'Agenzia regionale per le adozioni internazionali – Regione Piemonte (ARAI) ed interventi per l'inserimento e l'integrazione scolastica dei minori adottati";

ravvisata l'urgenza, nelle more del completamento di tutti gli adempimenti necessari per garantire la piena operatività del Servizio regionale per le adozioni internazionali, di approvare, in sede di prima applicazione e fino ad eventuale revisione, la modulistica necessaria per consentire alle coppie aspiranti all'adozione internazionale di conferire incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte;

ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento:

1. schema conferimento d'incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale (Allegato A) ;
2. modello di dichiarazione per il pagamento del contributo per i servizi resi in Italia (Allegato B);
3. modello di dichiarazione per l'individuazione del Paese straniero nel quale avviare la pratica adottiva (Allegato C);
4. schema conferimento di incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte da parte delle coppie residenti in Italia, formate da cittadini stranieri, o da un cittadino straniero e uno italiano, che desiderano adottare nel Paese d'origine, in cui non operano Enti italiani, su autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Allegato D);

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";

vista la legge n. 184/1983 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.G.R. n. 16-2831 del 25/01/2016;

vista la delibera della Commissione per le adozioni internazionali n. 159 del 5/12/2018;

vista la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, in sede di prima applicazione e fino ad eventuale revisione, la modulistica necessaria per consentire alle coppie aspiranti all'adozione internazionale di conferire incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte;
- che tale modulistica viene riportata negli Allegati di seguito indicati che sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

1. schema conferimento d'incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte da parte delle coppie aspiranti all'adozione internazionale (Allegato A) ;
2. modello di dichiarazione per il pagamento del contributo per i servizi resi in Italia (Allegato B);
3. modello di dichiarazione per l'individuazione del Paese straniero nel quale avviare la pratica adottiva (Allegato C);
4. schema conferimento di incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte da parte delle coppie residenti in Italia, formate da cittadini stranieri, o da un cittadino straniero e uno italiano, che desiderano adottare nel Paese d'origine, in cui non operano Enti italiani, su autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Allegato D).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010. la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 3372013

La funzionaria estenditrice
Dott.ssa Concetta Trapani

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella Caprioglio

Allegato

I coniugi sopra identificati

volendo avviare una pratica di adozione internazionale e conoscendo i principi, le procedure e le linee d'azione del Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte;

informati sulle potenziali prospettive di realizzare un'adozione all'estero e ricevute le informazioni sulla metodologia operativa del Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte, sia in Italia che all'estero, nonché sulle eventuali difficoltà per la realizzazione del progetto adottivo in ordine, ad esempio, all'età ed alle condizioni di salute psico-fisica dell'adottando, ai tempi di istruzione e finalizzazione della procedura;

con il presente atto conferiscono incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte

affinché il Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte curi la procedura di adozione svolgendo i compiti di cui all'art. 31 della legge n. 184/1983 e successive modificazioni, e ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato.

Pertanto le parti si accordano nel seguente modo:

1) OBBLIGHI E DOVERI DELLA COPPIA

- a) Consegna della documentazione: la coppia si impegna a consegnare al Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte il decreto di idoneità all'adozione internazionale, rilasciato dal Tribunale per i Minorenni o dalla Corte d'Appello - Sezione minorenni, unitamente alle relazioni psico-sociali redatte dagli operatori pubblici del territorio ed all'eventuale CTU espletata in sede di appello ed ogni altro documento richiesto dal Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte e/o da altre autorità ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito con questo atto.
- b) Individuazione del Paese: la coppia si impegna ad individuare il Paese nel quale avviare la pratica di adozione internazionale con la collaborazione del personale del Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte, entro un termine di tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto o entro un maggior termine che verrà indicato dagli operatori del Servizio, e a comunicare tale scelta per iscritto, compilando l'apposito "Modulo scelta Paese".
- c) Percorso formativo: la coppia si impegna a partecipare all'attività di "accompagnamento" all'adozione internazionale programmata dal Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte, consistente in incontri di gruppo ed individuali.
- d) Preparazione del dossier e dei documenti per il Paese: la coppia si impegna a predisporre con diligenza la documentazione richiesta dal Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte per poter preparare il dossier da allegare all'istanza di adozione da inviare nel Paese individuato alla competente autorità, e a consegnarla nei termini e secondo le modalità indicate dal Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte. La coppia si impegna altresì a preparare e consegnare al Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte ogni altra documentazione richiesta ai fini dell'espletamento della pratica adottiva, essendo consapevole del fatto che:

- i documenti presentati sono soggetti ad un termine di validità che varia a seconda del Paese e che, pertanto, potrebbero dover essere ripresentati;
- potranno sempre essere richiesti documenti aggiuntivi o integrativi durante l'iter adottivo, secondo le indicazioni delle autorità estere, che il Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte comunicherà alla coppia.

In mancanza della consegna o della predisposizione della documentazione così come richiesta dal Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte e/o dall'autorità straniera nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte.

Proposta di incontro con l'adottando (cosiddetto "abbinamento"): la coppia si impegna a dare la massima disponibilità ad accogliere quel o quei minori che sarà o saranno proposti loro, nell'ambito dello svolgimento della pratica adottiva, indipendentemente dall'etnia di appartenenza, religione, classe o condizione sociale. In particolare la coppia è consapevole che:

- l'adesione formale alla proposta di abbinamento equivale all'accettazione del bambino che da quel momento entrerà idealmente a far parte della famiglia e che, in ogni caso, il minore può manifestare, in ogni momento, anche successivamente al rientro in Italia, difficoltà di natura fisica e/o psichica non precedentemente diagnosticate, senza che alcuna responsabilità possa essere fatta valere nei confronti del Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte;
- la non accettazione della proposta di abbinamento dovrà essere motivata per iscritto e potrà rimettere in discussione il rapporto con il Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte, oltre a comportare le eventuali conseguenze previste dalla normativa del Paese d'origine del minore, quali, ad esempio, la cancellazione dall'elenco delle coppie straniere candidate per l'adozione internazionale in quel Paese. Tale atto darà diritto al Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte di ritenersi sollevata da ogni impegno contrattuale precisato nel presente contratto e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte.

e) Comunicazione di variazioni dell'assetto familiare: la coppia si impegna a segnalare per iscritto, tempestivamente, fatti o avvenimenti sopraggiunti che potrebbero incidere sull'assetto dell'organizzazione familiare rispetto a quanto era dato a conoscere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gravidanze e loro interruzioni, separazione dei coniugi, ingresso in famiglia a qualsiasi titolo di un minore, rinuncia al progetto adottivo.

f) Comunicazione in merito alla revoca della dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale: nel caso in cui la coppia, per avviare la pratica di adozione internazionale, individui un Paese nel quale le competenti autorità richiedano la revoca della dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale, la coppia si impegna a comunicare al competente Tribunale per i Minorenni la revoca di detta disponibilità dopo il deposito del fascicolo presso l'Autorità straniera.

g) Rispetto della normativa nazionale e internazionale e delle direttive al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte: la coppia si impegna a rispettare quanto previsto dalla "Carta dei Servizi" del Servizio regionale per le adozioni

internazionali - Regione Piemonte, e consegnata alla coppia al momento della sottoscrizione del presente atto.

La coppia si impegna a rispettare le leggi e le procedure previste in Italia ed all'estero, nonché le direttive indicate dal Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte, sollevando lo stesso da ogni responsabilità relativa ai tempi di attesa per la segnalazione della proposta d'incontro e per il completamento dell'adozione, astenendosi dal tenere comportamenti volti ad accelerare la conclusione della pratica adottiva o ad influire sul suo regolare andamento.

In particolare la coppia si impegna ad attenersi alle indicazioni del Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte e del suo referente nel Paese d'origine, evitando iniziative personali che potrebbero compromettere i rapporti con le Autorità e gli uffici preposti alle adozioni, mettendo a rischio, nel contempo, il buon esito dell'adozione stessa e/o compromettendo la posizione del Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte nel paese.

La coppia si impegna a non diffondere dati relativi alla propria pratica adottiva, né qualunque altra notizia e/o informazione di cui viene a conoscenza nel corso dell'istruzione e/o esecuzione della pratica medesima, e si impegna altresì a non diffondere notizie e/o informazioni concernenti altre pratiche adottive in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte.

- h) Il post-adozione ed i follow up: la coppia si impegna a rendersi disponibile, secondo i modi e i tempi previsti dalle normative straniere, agli incontri del "post-adozione", a recarsi con il minore adottato presso la sede del servizio pubblico per i colloqui con gli operatori individuati, alle visite domiciliari così da facilitare la stesura, da parte del personale del Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte in collaborazione con i servizi del territorio, delle relazioni sull'inserimento familiare e sociale del o dei minori adottati, per tutto il periodo tassativamente imposto dal Paese d'origine, rispettandone le scadenze.
A tal fine, sottoscrivendo il "Modulo scelta Paese", i coniugi si impegnano a rispettare le richieste del paese, ad essere reperibili e segnalare tempestivamente eventuali cambiamenti di abitazione, consapevoli che il non rispetto dei termini e delle indicazioni inerenti le relazioni del post-adozione può pregiudicare non solo il rapporto tra il Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte e l'Autorità del paese d'origine, ma anche quello tra lo Stato italiano ed il Paese stesso.
Per i costi inerenti la stesura, la traduzione e l'invio delle relazioni di follow up, la coppia si impegna al pagamento della quota prevista nella Carta dei Servizi di cui sopra.
- i) Registrazione dei minori adottati presso i Consolati stranieri: la coppia si impegna ad effettuare, per i Paesi in cui è richiesto, la registrazione dei minori adottati presso il Consolato competente entro i termini e secondo le modalità previste dalla normativa del Paese straniero e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte.
- j) Le certificazioni: la coppia avrà cura di raccogliere, conservare e trasmettere al Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte fatture, ricevute e giustificativi a fronte di somme erogate per la pratica adottiva, ove tali giustificativi presentino i requisiti necessari di certificabilità, affinché la stessa possa procedere alla certificazione delle spese sostenute dalla coppia ai fini delle esenzioni fiscali previste dalla legge.

- k) Quota di partecipazione alla spesa per i servizi resi dal Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte in Italia: la coppia si impegna al pagamento della quota entro i termini e le modalità previste nella Carta dei Servizi di cui sopra.
- l) Costi a carico della coppia per i servizi resi dal Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte all'estero: a seconda del Paese scelto, la coppia si impegna al pagamento dei suddetti costi entro i termini e le modalità previste dalla Carta dei Servizi di cui sopra. La coppia si impegna inoltre al pagamento di eventuali variazioni dei suddetti costi riferiti al Paese scelto, non superiori ad una percentuale del 20% rispetto a quelli indicati nella Carta dei Servizi consegnata al momento della sottoscrizione del conferimento di incarico, che dovranno essere approvati dal Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte con proprio atto amministrativo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Con riferimento alle spese variabili, direttamente sostenute dalle coppie e dettagliate nelle singole schede Paesi della Carta dei Servizi di cui sopra, la coppia si impegna, al momento della sottoscrizione del presente atto, ad adeguarsi ad eventuali aumenti, a seguito di richieste provenienti dall'Autorità straniera competente in base al Paese scelto.

2) OBBLIGHI E DOVERI DEL SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI-REGIONE PIEMONTE

- a) Il superiore interesse del minore: il Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte opera per il soddisfacimento del preminente interesse del minore e per la realizzazione della sussidiarietà dell'adozione internazionale, rivolta unicamente a quei bambini che risultano in reale e verificata situazione di abbandono. Pertanto, essa assiste gli aspiranti genitori adottivi nell'iter adottivo, ma non garantisce in alcun caso l'esito dell'adozione stessa.
- b) La gestione degli incarichi ricevuti e delle pratiche adottive: il Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte organizza la gestione operativa per l'esecuzione degli incarichi conferiti dalla coppia aspirante all'adozione internazionale seguendo un ordine prevalentemente cronologico e, in ogni caso, nell'esclusivo ed insindacabile interesse del minore, tenendo conto, per l'istruzione delle pratiche, delle segnalazioni che provengono dalle autorità straniere e della disponibilità adottiva delle coppie stesse.
- c) La proposta di abbinamento: il Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte si impegna ad acquisire e trasmettere alla coppia la documentazione relativa al minore proposto per l'incontro con la stessa e ricevuta dall'Autorità straniera competente.
- d) Il personale all'estero: il Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte mette a disposizione della coppia nel Paese un proprio referente e/o assistente logistico, il quale farà da tramite tra la coppia, il Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte e le autorità locali.
- e) La certificazione delle spese ed altre certificazioni utili: il Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte si impegna ad effettuare a favore della

coppia tutte le certificazioni previste dalla legge (per ottenere detrazioni fiscali, congedo di maternità e/o paternità, altri contributi, etc.).

3) INTERRUZIONE DELLA PRATICA E CAMBIO PAESE

Nel caso si renda necessario, per cause di forza maggiore (ad esempio: mutamenti politici e/ o normativi, sospensione delle adozioni, guerre o altre calamità) l'interruzione della pratica adottiva nel paese indicato, i coniugi saranno tempestivamente informati e, se interessati, dovranno indicare per iscritto, compilando nuovamente il "Modulo scelta Paese", la volontà di avviare la pratica in altro paese dopo le opportune valutazioni con il personale del Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte, fermo restando l'obbligo per la coppia di provvedere al pagamento dei costi per i servizi resi dal Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte all'estero, secondo quanto verrà conteggiato dal Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte, tenuto conto di quanto già corrisposto dalla coppia.

4) REVOCA DELL'INCARICO DA PARTE DELLA COPPIA

- a) Nel caso in cui la coppia intenda revocare l'incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte deve darne comunicazione scritta alla medesima, oltre che ai servizi territoriali, al Tribunale per i minorenni e alla Commissione per le adozioni internazionali.
- b) La coppia non può revocare l'incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte mentre si trova all'estero per l'adozione, né chiedere in restituzione i documenti affidati al Servizio o ai suoi referenti per il perfezionamento della pratica adottiva prima del rientro in Italia, nel caso di rifiuto all'estero dell'abbinamento precedentemente accettato in Italia.

5) INCARICO DI UNA COPPIA PROVENIENTE DA UN ALTRO ENTE

Nel caso in cui la coppia abbia conferito e poi revocato l'incarico ad altro ente autorizzato ed intenda conferire l'incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte, deve informare il primo ente del nuovo conferimento. Il Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte non sarà tenuto ad adempiere al presente contratto finché la coppia non produrrà l'avvenuta informativa all'Ente precedente. In questi casi la coppia deve inoltre comunicare al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte il percorso formativo seguito presso l'altro ente, fatta salva la facoltà del Servizio di far ripetere l'intero percorso informativo e formativo previsto da essa.

6) DISMISSIONE DEL MANDATO DA PARTE DEL SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI - REGIONE PIEMONTE

Il Servizio regionale per le adozioni internazionali -Regione Piemonte può dismettere l'incarico se nel corso del rapporto emergono eventi eccezionali precedentemente non rilevati e di tale gravità da non consentire la prosecuzione dell'incarico conferito. La dismissione, motivata e per iscritto, sarà trasmessa alla coppia e alle competenti autorità.

Tale ipotesi si può verificare in particolare nei casi di inadempienza agli impegni assunti nel punto 1 lett. e), f), h), l), m), nonché nel punto 4 lett. b), indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

7) NON RESTITUIBILITA' DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PAGATA PER I SERVIZI RESI IN ITALIA DAL SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI - REGIONE PIEMONTE

In qualsiasi momento in cui il conferimento d'incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte dovesse interrompersi, decorsi 60 giorni lavorativi dalla relativa sottoscrizione, non è prevista la restituzione totale o parziale della somma versata per i servizi resi in Italia in quanto tale pagamento viene effettuato a titolo di quota di partecipazione alla spesa del servizio e non a copertura totale dei costi.

8) RESTITUIBILITA' DELLE QUOTE PAGATE PER I SERVIZI RESI ALL'ESTERO DAL SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI - REGIONE PIEMONTE

Nel caso in cui il conferimento di incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte dovesse interrompersi, considerato che le somme previste per i servizi resi all'estero sono a copertura dei costi sostenuti dal Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte, si prevede la restituzione delle somme non utilizzate secondo quanto verrà conteggiato dal Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte sulla base di criteri approvati con provvedimento amministrativo. Nel caso di rifiuto all'estero di un abbinamento precedentemente accettato in Italia di cui al punto 4 lett. b), le somme già versate al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte per il completamento della procedura non saranno restituite.

9) RICHIAMI

Per tutto quanto non compreso in questo atto si fa riferimento alla Carta dei Servizi del Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte ed alle norme del codice civile che regolano il presente rapporto.

10) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che nasca dal presente rapporto è esclusivamente competente il Tribunale del Foro di Torino.

11) TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La coppia dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla raccolta e trattamento dei dati personali, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del citato regolamento.

La coppia acconsente al trattamento dei dati che ha fornito, per l'espletamento della pratica inerente l'adozione internazionale, ai sensi della L. 184/83 e s.m.i. e verranno utilizzati solo per tale scopo, secondo quanto riportato dall'informativa sul trattamento dei dati personali consegnata.

....., li

Firma del marito

Firma della moglie

.....

.....

La Dirigente
del Settore Politiche per le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle
situazioni di fragilità sociale
e Responsabile
Servizio regionale per le adozioni
internazionali-Regione Piemonte

.....

I sottoscritti coniugi dichiarano di approvare gli articoli del presente contratto ed in particolare, ai sensi dell'art. 1341 ss. cod. civ. le clausole espressamente previste di cui ai punti 1 (OBBLIGHI E DOVERI DELLA COPPIA); 3 (INTERRUZIONE DELLA PRATICA E CAMBIO PAESE); 4 (REVOCA DELL'INCARICO DA PARTE DELLA COPPIA); 6 (DISMISSIONE DEL MANDATO DA PARTE DEL SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI -REGIONE PIEMONTE); 7 (NON RESTITUIBILITA' DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PAGATA PER I SERVIZI RESI IN ITALIA); 8 (RESTITUIBILITA' DELLE QUOTE PAGATE PER I SERVIZI RESI ALL'ESTERO); 10 (COMPETENZA ESCLUSIVA FORO DI TORINO); 11 (TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Firma del marito

Firma della moglie

.....

.....

accettano pertanto e si impegnano a versare al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte, a titolo di partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia in relazione all'ISEE dichiarato, la somma di seguito indicata:

- € 1.200,00 per la Fascia 1 (ISEE fino a € 24.000,00);
- € 2.400,00 per la Fascia 2 (ISEE da 24.000,01 a € 34.000,00);
- € 3.600,00 per la Fascia 3 (ISEE oltre € 34.000,01).

I coniugi che non presentano la documentazione relativa alla propria situazione economica accettano e si impegnano a versare al Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte, a titolo di partecipazione alla spesa per i servizi resi in Italia, il contributo relativo alla Fascia ISEE più elevata ossia la somma di € 3.600,00.

La suddetta quota di partecipazione alla spesa dovrà essere versata **entro 90 giorni dalla sottoscrizione del conferimento di incarico**, mediante accredito su:

IBAN: IT 91 S 02008 01033 000040777516

Intestato a: Tesoreria Regione Piemonte

presso UNICREDIT BANCA S.P.A. – Via Bellezia n. 2, 10122 Torino

- BIC/SWIFT UNCRITM1Z43

Al fine di consentire la gestione degli incassi, **sarà** necessario porre all'inizio dell'oggetto del bonifico la dicitura <<**PRATICA N. X / YYYY ADOZIONI INTERNAZIONALI**>> .

Si richiede, poi, di **inoltrare sempre**, tempestivamente, via mail copia del bonifico effettuato al seguente indirizzo:

adozioni.internazionali@cert.regione.piemonte.it

....., li

Firma del marito

Firma della moglie

Le suddette quote verranno versate mediante accredito su:

IBAN: IT 91 S 02008 01033 000040777516
Intestato a: Tesoreria Regione Piemonte
presso UNICREDIT BANCA S.P.A. – Via Bellezia n. 2, 10122 Torino
- BIC/SWIFT UNCRITM1Z43

Al fine di consentire la gestione degli incassi, **sarà** necessario porre all’inizio dell’oggetto del bonifico la dicitura **<<PRATICA N. X / YYYY ADOZIONI INTERNAZIONALI>>** .

Si richiede, poi, di **inoltrare sempre**, tempestivamente, via mail copia del bonifico effettuato al seguente indirizzo:

adozioni.internazionali@cert.regione.piemonte.it

.....,li

Firma del marito

Firma della moglie

A conclusione della pratica adottiva, i sottoscritti coniugi

SI IMPEGNANO

- a collaborare con il Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte, per rendere possibile la redazione delle relazioni post-adottive secondo le scadenze e le modalità previste dal Paese sopraindicato, per tutto il tempo necessario, rendendosi disponibili;
- a recarsi con il minore adottato presso la sede del servizio pubblico per i colloqui con gli operatori individuati e a rendersi disponibili per le visite domiciliari;
- a fornire le necessarie informazioni sulle condizioni di vita e di istruzione del minore adottato, consegnando fotografie raffiguranti il minore e la sua famiglia nei diversi momenti di vita sociale, copia dei certificati medici, pagelle del minore e quant'altro ritenuto opportuno al fine di dare alle autorità straniere competenti un quadro completo sull'inserimento del minore nella nuova famiglia e nel nuovo contesto sociale, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte;
- al pagamento del costo complessivo forfetario per la stesura, invio e traduzione delle relazioni di follow up, come previsto nella Carta dei Servizi consegnata al momento della sottoscrizione del conferimento di incarico.

....., li

Firma del marito

Firma della moglie

I coniugi sopra identificati

essendo stati specificatamente autorizzati con provvedimento deliberativo della Commissione per le adozioni internazionali n.....ad adottare in

volendo avviare una pratica di adozione internazionale e conoscendo i principi, le procedure e le linee d'azione del Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte;

informati sulle potenziali prospettive di realizzare un'adozione all'estero e ricevute le informazioni sulla metodologia operativa del Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte, sia in Italia che all'estero, nonché sulle concrete possibilità e sulle eventuali difficoltà per la realizzazione del progetto adottivo in ordine, ad esempio, all'età ed alle condizioni di salute psico-fisica dell'adottando, ai tempi di istruzione e finalizzazione della procedura;

con il presente atto conferiscono incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte

affinché il Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte curi la procedura di adozione svolgendo i compiti di cui all'art. 31 della legge n. 184/1983 e successive modificazioni, e ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato.

Pertanto le parti si accordano nel seguente modo:

1) OBBLIGHI E DOVERI DELLA COPPIA

- a) Consegna della documentazione: la coppia si impegna a consegnare al Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte il decreto di idoneità all'adozione internazionale, rilasciato dal Tribunale per i Minorenni o dalla Corte d'Appello - Sezione minorenni, unitamente alle relazioni psico-sociali redatte dagli operatori pubblici del territorio ed all'eventuale CTU espletata in sede di appello ed ogni altro documento richiesto dal Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte e/o da altre autorità ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito con questo atto.
- b) Percorso formativo: la coppia concorda con il Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte un percorso programmato di formazione, qualora previsto dalla procedura adottiva del suddetto Paese straniero;
- c) Preparazione del dossier e dei documenti per il Paese: la coppia si impegna a predisporre con diligenza la documentazione richiesta dal Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte da allegare all'istanza di adozione e da inviare nel Paese individuato, alla competente autorità, nonché a consegnarla nei termini e secondo le modalità indicate dal Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte. La coppia si impegna altresì a preparare ogni altra documentazione richiesta ai fini dell'espletamento della pratica adottiva, essendo consapevole del fatto che:
 - i documenti presentati sono soggetti ad un termine di validità che varia a seconda del Paese e che, pertanto, potrebbero dover essere ripresentati;
 - potranno sempre essere richiesti documenti aggiuntivi o integrativi durante l'iter adottivo, secondo le indicazioni delle autorità estere.

In mancanza della consegna o della predisposizione della documentazione così come richiesto dal Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte e/o dall'autorità straniera nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte.

- d) Comunicazione di variazioni dell'assetto familiare: la coppia si impegna a segnalare per iscritto, tempestivamente, fatti o avvenimenti sopraggiunti che potrebbero incidere sull'assetto dell'organizzazione familiare modificandolo significativamente rispetto a quanto era dato a conoscere, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gravidanze e loro interruzioni, separazione dei coniugi, ingresso in famiglia a qualsiasi titolo di un minore, rinuncia al progetto adottivo. L'insorgenza di elementi nuovi o la conoscenza di elementi già esistenti, ma non emersi nel corso dell'istruttoria esperita durante la valutazione dell'idoneità, tali da configurare gravi motivi ostativi alla possibilità di adottare, saranno comunicati dal Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte alla competenti autorità.
- e) Rispetto delle leggi e delle direttive del Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte: la coppia si impegna a rispettare le leggi e le procedure previste in Italia ed all'estero, nonché le direttive indicate dal Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte, sollevando la stessa da ogni responsabilità relativa ai tempi di attesa per la segnalazione della proposta d'incontro e per il completamento dell'adozione, astenendosi dal tenere comportamenti volti ad accelerare la conclusione della pratica adottiva o ad influire sul suo regolare andamento.
In particolare la coppia si impegna ad attenersi alle indicazioni del Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte, evitando quelle iniziative personali che potrebbero compromettere i rapporti con le Autorità e gli uffici preposti alle adozioni, mettendo a rischio, nel contempo, il buon esito dell'adozione stessa e/o compromettendo la posizione del Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte nel paese.
La coppia si impegna a non diffondere dati relativi alla propria pratica adottiva, né qualunque altra notizia e/o informazione di cui viene a conoscenza nel corso dell'istruzione e/o esecuzione della pratica medesima e si impegna a non diffondere notizie e/o informazioni concernenti altre pratiche adottive in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte.
- f) Il post-adozione ed i follow up: la coppia si impegna a rendersi disponibile, secondo i modi e i tempi previsti dalla normativa straniera, agli incontri del "post-adozione", a recarsi presso la sede del servizio pubblico per i colloqui con gli operatori individuati e alle visite domiciliari, così da facilitare la stesura, da parte del personale del Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte in collaborazione con i servizi del territorio, delle relazioni sull'inserimento familiare e sociale del o dei minori adottati, per tutto il periodo tassativamente imposto dal Paese d'origine, rispettandone le scadenze. A tal fine, sottoscrivendo il "Modulo Paese", i coniugi si impegnano a rispettare le richieste delle competenti autorità straniere, ad essere reperibili e segnalare tempestivamente eventuali cambiamenti di abitazione, consapevoli che il non rispetto dei termini e delle indicazioni inerenti le relazioni del post-adozione può pregiudicare non solo il rapporto tra il Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte e l'Autorità del paese d'origine, ma anche quello tra lo Stato italiano ed il Paese stesso.

- g) Le certificazioni: la coppia avrà cura di raccogliere, conservare e trasmettere al Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte le fatture, ricevute e giustificativi a fronte di somme erogate per la pratica adottiva, ove tali giustificativi presentino i requisiti necessari di certificabilità, affinché la stessa possa procedere alla certificazione delle spese sostenute dai genitori adottivi ai fini delle esenzioni fiscali previste dalla legge.
- h) Costi:
Per tutti i servizi resi dal Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte la coppia si impegna a pagare, indipendentemente dalla Regione di residenza, complessivamente la somma di **€ 800,00** entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente conferimento di incarico.
Qualora l'Autorità straniera competente richieda la trasmissione di relazioni post-adottive la coppia si impegna al pagamento di **€ 100,00** per ogni singola relazione di follow up, comprensivi della trasmissione tramite corriere, entro 15 giorni dalla comunicazione del Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte sull'avvenuto invio della relazione presso l'Autorità Straniera competente.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati mediante accredito in favore della Regione Piemonte, sulle coordinate nel seguito indicate:

- Tesoreria Regione Piemonte
- Unicredit Banca, Via Bellezia 2, 10122 TORINO
- IBAN IT 91 S 02008 01033 000040777516
- BIC/SWIFT UNCRITM1Z43

La coppia si impegna a sostenere direttamente i costi per le traduzioni, legalizzazioni, visti consolari, spese di corriere (se non già sostenute dal Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte), spese di viaggio, di soggiorno e di eventuali tasse governative e consulenze legali richieste nel Paese di origine del minore.

2) OBBLIGHI E DOVERI DEL SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI-REGIONE PIEMONTE

- a) Il superiore interesse del minore: il Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte opera per il soddisfacimento del preminente interesse del minore e per la realizzazione dell'adozione internazionale, rivolta unicamente a quei bambini che risultano in reale e verificata situazione di abbandono. Pertanto, essa assiste gli aspiranti genitori adottivi nell'iter adottivo, ma non garantisce in alcun caso l'esito dell'adozione stessa.
- b) Servizi resi dal Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte:
- istruzione della pratica e relative comunicazioni alla Commissione per le adozioni internazionali, al Tribunale per i minorenni e ai servizi socio assistenziali; individuazione della documentazione da allegare all'istanza di adozione; assistenza alla coppia nella formazione del fascicolo; assistenza per eventuale integrazione del fascicolo della coppia; supporto psicosociale; rapporti con le

- Autorità straniere competenti, con le Ambasciate e gli Uffici Consolari per acquisire informazioni e documentazione inerenti la procedura adottiva;
- qualora richiesto dal Paese straniero, un percorso formativo finalizzato alla predisposizione della documentazione psicosociale a cura dell'équipe del Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte, in collaborazione con i servizi territoriali, nonché un sostegno psicologico alla coppia durante la permanenza all'estero;
 - attività relativa all'acquisizione dei documenti relativi al minore in stato di abbandono individuato dall'Autorità estera per gli adottanti (cd. proposta di abbinamento); incontro con la coppia per la presentazione della documentazione pervenuta con il supporto e la presenza di operatori specializzati; acquisizione del consenso o del diniego motivato alla proposta di abbinamento dei coniugi e relativa trasmissione all'Autorità centrale straniera; sostegno psico-sociale in Italia e all'estero; assistenza giuridico-legale alla pratica adottiva;
 - assistenza per permanenza all'estero; assistenza alla coppia durante l'acquisizione della documentazione necessaria per l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia; verifica e trasmissione alla CAI dell'istanza e delle relativa documentazione per l'ottenimento dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia; assistenza per eventuale richiesta integrativa di documenti da parte della CAI; segnalazione dell'arrivo in Italia della nuova famiglia al Tribunale per minorenni e ai servizi socio assistenziali territorialmente competenti;
 - preparazione e trasmissione delle relazioni di follow up sull'inserimento del minore nella famiglia adottiva, secondo quanto richiesto dalle competenti autorità del Paese di origine del minore adottato, in collaborazione con i servizi del territorio.
- c) La certificazione delle spese ed altre certificazioni utili: il Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte si impegna ad effettuare a favore della coppia tutte le certificazioni previste dalla legge relative alle spese effettuate dalla presa in carico (per ottenere detrazioni fiscali, congedo di maternità e/o paternità, altri contributi, etc.).

3) INTERRUZIONE DELLA PRATICA

Nel caso si renda necessario, anche per cause di forza maggiore (ad esempio: mutamenti politici e/o normativi, sospensione delle adozioni, guerre o altre calamità) **l'interruzione della pratica adottiva** nel paese indicato, i coniugi saranno tempestivamente informati e la pratica sarà sottoposta al vaglio della Commissione per le adozioni internazionali.

4) RESTITUIBILITA' DELLE QUOTE PAGATE PER I SERVIZI RESI DAL SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI-REGIONE PIEMONTE

In qualsiasi momento in cui il conferimento d'incarico al Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte dovesse interrompersi, decorsi 60 giorni lavorativi dalla relativa sottoscrizione, non è prevista la restituzione della quota versata al Servizio regionale per le adozioni internazionali-Regione Piemonte.

5) FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che nasca dal presente rapporto è esclusivamente competente il Tribunale del Foro di Torino.

6) TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La coppia dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla raccolta e trattamento dei dati personali, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del citato regolamento.

La coppia acconsente al trattamento dei dati che ha fornito, per l'espletamento della pratica inerente l'adozione internazionale, ai sensi della L. 184/83 e s.m.i. e verranno utilizzati solo per tale scopo, secondo quanto riportato dall'informativa sul trattamento dei dati personali consegnata.

Firma del marito

.....

Firma della moglie

.....

La Dirigente
del Settore Politiche per le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle
situazioni di fragilità sociale
e Responsabile
Servizio regionale per le adozioni
internazionali-Regione Piemonte

.....

I sottoscritti coniugi dichiarano di approvare gli articoli del presente contratto ed in particolare, ai sensi dell'art. 1341 ss. cod. civ. le clausole espressamente previste di cui ai punti 1 (OBBLIGHI E DOVERI DELLA COPPIA); 2 (OBBLIGHI E DOVERI DEL SERVIZIO REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI-REGIONE PIEMONTE); 3 (INTERRUZIONE DELLA PRATICA); 4 (RESTITUIBILITA' DELLE QUOTE PAGATE PER I SERVIZI RESI); 5 (COMPETENZA ESCLUSIVA FORO DI TORINO); 6 (TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Firma del marito

.....

Firma della moglie

.....